



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

IX LEGISLATURA

233ª Seduta pubblica – Venerdì 6 marzo 2015

Deliberazione legislativa n. 5

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE RELATIVO A “MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DI AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI”.
(Progetto di legge n. 480)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTO il disegno di legge relativo a “*Modifica all’articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”*” (deliberazione della Giunta regionale n. 31/DDL del 27 novembre 2014);

UDITA la relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere *Andrea BASSI*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il provvedimento legislativo in oggetto muove da un disegno di legge della Giunta regionale finalizzato a superare alcuni dubbi avanzati dai comuni in ordine ai requisiti per la realizzazione degli appostamenti di caccia nelle zone agricole.

La realizzazione di tali appostamenti è attualmente disciplinata dalla legge regionale 50/1993, dalla legge regionale 23/2013, nonché dalla DGR n. 1987 del 28 ottobre 2013 (come modificata dalla successiva n. 2584 del 20 dicembre 2013), provvedimento con il quale la Giunta ha dettato indirizzi applicativi della complessa normativa regionale, in particolare per quanto concerne i titoli abilitativi di carattere edilizio e paesaggistico necessari per la realizzazione di tali strutture. Tuttavia, a fronte dei dubbi recentemente espressi dai comuni, la Giunta regionale ha ritenuto opportuno esprimersi con una norma di legge, chiarendo definitivamente che detti appostamenti, quando sono eseguiti in conformità a quanto disciplinato dai suddetti provvedimenti e leggi regionali, possono essere realizzati in deroga ai requisiti richiesti per l’edificabilità in zona agricola (qualifica di imprenditore agricolo e il piano aziendale ex commi 2 e 3 dell’ articolo 44 della legge regionale 11/2004), inserendo in tal senso un comma all’articolo 44 della legge regionale 11/2004.

Successivamente, nel corso dell’esame del progetto di legge è emersa l’opportunità di valutare, in considerazione delle proposte di riforma costituzionale dell’articolo 114 della Costituzione relative al superamento delle province, nonché nelle more dell’ attuazione della cosiddetta legge Del Rio (legge n. 56 del 2014) e degli annunciati recenti provvedimenti statali sulla riduzione del personale delle province, un

ulteriore modifica alla legge regionale n. 11 del 2004. Si tratta, in particolare, della tempistica procedimentale relativa all'approvazione dei PTCP e al correlato passaggio di competenze alle province in materia urbanistica, sostituendo l'attuale disciplina prevista dai commi 4 e 4 bis dell'articolo 48 ed eliminando i termini decadenziali attualmente previsti per l'approvazione da parte della Regione dei PTCP.

Sul progetto di legge la Seconda Commissione consiliare, ha espresso a maggioranza (favorevoli il presidente Bassi del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord-Padania, il consigliere Cortelazzo del Gruppo consiliare Popolo della Libertà Forza Italia per il Veneto, i consiglieri Conta e Toniolo del Gruppo consiliare Nuovo Centrodestra Veneto Autonomo, il consigliere Marangon del Gruppo consiliare Forza Italia, il consigliere Pigozzo - con delega del consigliere Bonfante - del Gruppo consiliare Partito Democratico Veneto e il Consigliere Peraro del Gruppo consiliare Unione di Centro; astenuti i consiglieri Bozza e Furlanetto del Gruppo consiliare Misto) parere favorevole, alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, il disegno di legge composto di n. 10 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 27
Astenuti	n. 16

Art. 2

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 43
Voti favorevoli	n. 28
Voti contrari	n. 1
Astenuti	n. 14

Art. 3

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 29
Voti favorevoli	n. 22
Voti contrari	n. 2
Astenuti	n. 5

Art. 4

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 41
Voti favorevoli	n. 24
Voti contrari	n. 13
Astenuti	n. 4

Art. 5

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 30
Voti contrari	n. 1
Astenuti	n. 14

Art. 6

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 26
Voti contrari	n. 12
Astenuti	n. 2

Art. 7

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 45
Voti favorevoli	n. 41
Astenuti	n. 4

Art. 8

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 25
Voti contrari	n. 12
Astenuti	n. 3

Art. 9

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 40
Voti favorevoli	n. 27
Voti contrari	n. 7
Astenuti	n. 6

Art. 10

Assegnati	n. 60
Presenti-votanti	n. 39
Voti favorevoli	n. 24
Voti contrari	n. 12
Astenuti	n. 3

VISTI gli emendamenti approvati in Aula nonché l'inserimento di nuovi articoli;

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:

MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DI AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI

Art. 1 - Modifica dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni, e disposizioni attuative e transitorie.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le misure preventive e protettive di cui al comma 1 devono essere mantenute anche nella fase successiva al compimento dell'intervento edilizio nel caso in cui l'intervento riguardi la copertura degli edifici di nuova costruzione o interventi strutturali alla copertura di edifici esistenti e sulle coperture degli edifici medesimi vi sia la presenza di impianti tecnologici che necessitano di accessi frequenti e costanti per la loro manutenzione. Tali dispositivi di sicurezza, atti a consentire l'accesso alla copertura in quota per il transito dell'operatore in sicurezza fino al raggiungimento degli impianti tecnologici installati e lo stazionamento per la fase manutentiva, devono essere presenti in misura minima, sia tecnica che estetica, e senza impatto visivo nei casi di intervento su edifici a destinazione non produttiva, oppure a destinazione produttiva ma aventi materiali di copertura tradizionali. La revisione periodica dei predetti dispositivi di sicurezza, può essere fatta anche solo prima dell'accesso al tetto, se effettuato con l'uso dei dispositivi di sicurezza installati."

2. Il comma 2 dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, è così sostituito:

"2. Per le finalità di cui al comma 1 bis il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli indirizzi, le direttive e le istruzioni tecniche per la realizzazione delle misure preventive e protettive."

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 bis si applicano successivamente alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento del Consiglio regionale di cui al comma 2."

Art. 2 - Sostituzione della tabella A4 allegata alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61" Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni e disposizioni transitorie.

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", la tabella A4, allegata alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 è sostituita dalla seguente:

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 79 bis della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni, e disposizioni attuative e transitorie.	5
Art. 2 - Sostituzione della tabella A4 allegata alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni e disposizioni transitorie.....	5
Art. 3 - Modifica della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e disposizioni in materia di varianti in deroga ai sensi dell'articolo 48.....	6
Art. 4 - Modifica dell'articolo 41 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".....	7
Art. 5 - Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni.	7
Art. 6 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni.	8
Art. 7 - Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili.	8
Art. 8 - Disposizioni attuative dell'articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".	8
Art. 9 - Disposizioni in materia di aree naturali protette regionali.....	9
Art. 10 - Neutralità finanziaria.	9